

### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

### PREMESSA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sant'Angelo in Vado comprende sia quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonchè le istruzioni che saranno emanate dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL), sia le norme regolamentari nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, nonchè le altre norme di leggi e regolamenti a carattere nazionale o regionale.

Allegato alla Delib. di C.C. n. 78 del 28.11.2000 Integrato con Delibere di C.C. n. 23 del 28.06.2001 e n. 60 del 20.12.2001 modificato con Delibera del commissario prefettizio n. 33 del 01.09.2014 modificato con Delibera di C.C. n. 4 del 20.03.2019 n. 59 del 22.12.2023 e n. 7 del 19.03.2024



## Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

### **INDICE**

Titolo I	NORME GENERALI
Art. 1	Polizia Mortuaria nel Comune
Art. 2	Responsabilità
Art. 3	Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 4	Atti a disposizione del pubblico
Titolo II	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Art. 5	Depositi di osservazione ed obitori
Titolo III	TRASPORTI FUNEBRI
Art. 6	Trasporti funebri
Art. 7	Categorie di trasporti
Art. 8	Rimesse di carri funebri
Art. 9	Orario dei trasporti pubblici
Art. 10	Modalità dei trasporti
Art. 11	Percorsi dei trasporti pubblici
Art. 12	Soste intermedie – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito
Art. 13	Trasporti particolari
Titolo IV	CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE
Art. 14	Servizio di custodia
Art. 15	Piano Regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti
Art. 16	Cimiteri comunali
Art. 17	Campi ad inumazione
Art. 18	Sepolture e concessioni
Art. 19	Depositi provvisori
Art. 20	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Titolo V	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 21	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
Art. 22	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Art. 23	Traslazione nell'ambito del territorio comunale
Art. 24	Oggetti da recuperare
Art. 25	Disponibilità dei materiali



## Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Titolo VI	SEPOLTURE PRIVATE
Art. 26	Sepolture private
Art. 27	Concessionari
Art. 28	Concessioni a collettività, enti od istituzioni
Art. 29	Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
Art. 30	Compiti di vigilanza
Art. 31	Sepolture private ed inumazione
Art. 32	Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione
Art. 33	Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
Art. 34	Tombe di famiglia
Art. 35	Cellette ossario
Art. 36	Cellette cinerarie
Art. 37	Sepolture private – esercizio del diritto d'uso
Art. 38	Divisione e rinuncia
Art. 39	Morte del concessionario
Art. 40	Sepolture private - scadenza
Art. 41	Manutenzione delle sepolture private
Art. 42	Decadenza e revoca delle sepolture private
Art. 43	Fascicoli per le sepolture private
Art. 44	Concessioni perpetue
Art. 45	Retrocessione di sepoltura privata
Titolo VII	ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 46	Divieti
Art. 47	Ornamenti delle sepolture
Art. 48	Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri
Titolo VIII	NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 49	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 50	Decorrenza
Art. 51	Rimesse di carri funebri – norma transitoria
Art. 52	Emanazione di atti e stipula di contratti
Art. 53	Concessioni pregresse
Art. 54	Sepolture private a tumulazione pregresse – mutamento del rapporto concessorio
Art. 55	Tombe di famiglia
Art. 56	Ammissione nei Cimiteri
Art. 57	Lampade votive, acqua ed attrezzature
Art. 58	Impianti



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### TITOLO PRIMO - Norme Generali

#### Art.1 - Polizia Mortuaria nel Comune

La polizia mortuaria comunale comprende le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del servizio igiene pubblica e dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con regolamento di cui all'art. 89, comma 1, del TUEL n. 267/2000.

Indicativamente, in attesa dell'approvazione dei regolamenti che individuano l'organizzazione della struttura interna e senza che l'elencazione che segue costituisca limite al regolamento suddetto, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri possono essere così ripartite:

- a) l'ufficio di stato civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici attribuiti agli uffici competenti;
- b) l'ufficio segreteria provvede agli atti contrattuali;
- c) l'ufficio ragioneria provvede agli atti contabili;
- d) l'ufficio tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione, e gestione dei cimiteri, al personale addetto ai cimiteri e alla e alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica, salve le specifiche competenze sanitarie:



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art.2 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

#### Art.3 – Servizi gratuiti

Sono gratuiti: i servizi d'interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'ossario comune;
- d) il feretro e le spese per i servizi connessi per le salme di persone sole o i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico e previo accertamento del competente ufficio dei servizi sociali.

Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'Art.42, 2<sup>^</sup> comma, lettera a) del TUEL n. 267/2000, può individuare ulteriori servizi da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.

#### Art.4 – Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri e presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'Art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

- d) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- e) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### TITOLO SECONDO - Depositi di osservazione e obitori

#### Art.5 – Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero del Capoluogo oppure presso ospedali o altri istituti sanitari.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Settore ovvero dall'autorità giudiziaria, anche per mezzo della polizia giudiziaria.

#### TITOLO TERZO – Trasporti funebri

#### Art.6 - Trasporti funebri

Per trasporti funebri si intendono:

- 1. il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito d'osservazione e all'obitorio;
- 2. il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura, tenendo conto di quanto predisposto dall'art.12 comma 1<sup>^</sup>;
- 3. il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune:
- 4. il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero o da altro Comune o dall'estero.

Qualora non sia previsto un apposito servizio da parte del Comune il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura di imprese private che ne abbiano i requisiti, con oneri a carico dei richiedenti.

I trasporti di deceduti nella pubblica via od in altro luogo non idoneo all'osservazione dei cadaveri nonchè il recupero di parti di corpo umano sono effettuati direttamente dal Comune oppure dati in concessione.

Il trasporto funebre di cui all'art.16, 1\(^{\}\) comma, lett. b) del D.P.R. n.285/1990, comprende:



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

- a) il trasporto della salma dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio;
- b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque si trovi al cimitero dove deve avvenire la sepoltura e viene effettuato con idoneo carro funebre e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando in ogni caso che venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali vi siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicate, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

#### Art.7 – Categorie di trasporti

I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

#### Art.8 – Rimessa di carri funebri

Le rimesse di carri funebri devono essere autorizzate dal Responsabile del Settore, tenendo conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonchè dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possono assistere estranei, nè si creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

#### Art.9- Orario dei trasporti funebri

Le fasce orarie in cui sono consentiti i trasporti funebri sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza, tenuto conto degli orari estivi ed invernali.

E' compito dell'Ufficio di Polizia Urbana stabilire, nell'ambito delle fasce orarie di cui al 1<sup>^</sup> comma, in accordo con i famigliari del defunto o le imprese di pompe funebri, l'ora del trasporto.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Le richieste di trasporto sono in condizioni di parità e, in caso di pluralità di domande, dovrà tenersi conto dell'ordine di presentazione.

E' altresì compito della Polizia Urbana sorvegliare perché vengano assicurate tutte le disposizioni in materia di trasporti funebri tenuto conto di quanto disposto con il successivo art. 11.

#### Art.10- Modalità dei trasporti

I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto dei nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere, di arti amputati. In questi casi il trasporto può essere eseguito in vettura privata chiusa.

Il carro funebre dovrà tenersi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei famigliari, il Responsabile del Settore può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e assicurando l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

#### Art.11- Percorso dei trasporti funebri

Il Responsabile del Settore determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, tenendo conto del tragitto più breve, anche separatamente, ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1^ comma.

In casi particolari, a richiesta dei famigliari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

#### Art.12 – Soste intermedie – Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito.

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie per la durata necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e dei famigliari.

Le operazioni di carico e scarico saranno eseguite da personale estraneo al Comune.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art.13 – Trasporti particolari.

Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedale o istituti) il Responsabile del Settore, a richiesta dei famigliari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscano speciali onoranze.

In tali casi, trova applicazione l'art. 12, 2<sup>^</sup> comma.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### TITOLO QUARTO - Cimiteri - Servizi - Costruzione

#### Art.14 – Servizio di custodia.

Il Sindaco determina con propria ordinanza, che sarà esposta al pubblico agli ingressi del cimitero, l'orario di apertura e di chiusura dello stesso.

dalle ore 8,00 alle ore 17 nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio; dalle ore 8,00 alle ore 18,30 nei mesi di Marzo, Aprile e Ottobre; dalle ore 7,00 alle ore 20,30 nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.

Il custode svolge le mansioni attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente regolamento.

#### Art.15 – Piano regolatore cimiteriale – Delimitazione dei reparti

Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) tumulazioni individuali;
- c) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
- d) cellette ossario:
- e) ossario comune;

Estensioni successive potranno prevedere campi per fosse ad inumazione per sepolture private. Estensioni successive potranno prevedere campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esso deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art.16 – Cimiteri comunali

E' operante nel territorio comunale il seguente cimitero

• Sant'Angelo in Vado (capoluogo)



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

• In caso di gravissime calamità naturali potranno essere resi di nuovo operanti i Cimiteri in Loc. Cassia e Sorbetolo.

#### Art.17 – Campi ad inumazione

Nei campi ad inumazione, a richiesta dei famigliari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a 2/3 della superficie della fossa.

L'installazione delle lapidi o delle croci, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonchè le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora venga richiesta l'opera del Comune, saranno applicate le apposite tariffe.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.63 e 69 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art.18 – Sepolture e concessioni

Le sepolture possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione della durata di anni 15 dalla data di sepoltura, tenendo conto dell'ubicazione montana del Comune di Sant'Angelo in Vado ed avendo verificato che in tale situazione geologica il processo di mineralizzazione necessita di tempi molto più lunghi. La possibilità di inumazioni contigue, lungo la zona perimetrale del terreno adibito, di coniugi che ne facciano espressa richiesta, sarà subordinata alla disponibilità effettiva degli spazi e all'esigenza di non creare zone vuote, in contrasto con l'art. 69 del D.P.R. n. 285/1990.
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (**loculi**), per la durata di **70** anni dalla data della concessione. Le salme non mineralizzate dovranno essere inumate nel rispetto della normativa nazionale:
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia), per la durata di 70 anni dalla data della concessione;
- d) nell'uso temporaneo di cellette ossario e cinerarie per la raccolta, in apposite cassette, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 70 dalla data della concessione;



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, ora soppresso, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

L'uso temporaneo di loculi e cellette, per anni 70, viene concesso con le seguenti modalità:

- Pagamento della tariffa in vigore al momento della concessione e possibilità di usufruirne per 40 anni;
- Conferma della volontà di utilizzo della concessione per ulteriori **30** anni e pagamento di 1/3 della tariffa in vigore al momento della riconferma. Tale possibilità dovrà essere esercitata dagli aventi diritto nei 3 mesi antecedenti la scadenza del cinquantesimo anno della concessione, pena la estinzione della stessa che tornerà nella piena disponibilità comunale.

Le disposizioni di cui al secondo comma valgono per le sepolture di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo.

Le concessioni potranno essere rinnovate ex-novo alla scadenza con le medesime modalità.

E' consentita la collocazione di una o più cassette di resti mortali e/o di urne cinerarie in un unico tumolo, sia o meno presente all'interno di esso un feretro.

#### Art.19 – Depositi provvisori

In via del tutto eccezionale e per la durata limitata, il Responsabile del Settore può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi depositi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e ricostruzione di opere o nel caso in cui si presentino situazioni di carenza di loculi entro i cimiteri.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 6 (sei) mesi.

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa prevista dall'art. 3, ultimo comma, del presente regolamento, nonchè di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono calcolate come mese intero.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Qualora alla scadenza del periodo di cui al secondo comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile del Settore provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando di incamerare le spese per l'estumulazione e per gli eventuali canoni non corrisposti.

#### Art.20 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, comma 1<sup>^</sup>, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

#### **TITOLO QUINTO**

#### ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite, *trascorsi non meno di quindici (15) anni* dalla inumazione e, a richiesta, le esumazioni dopo 10 anni dalla inumazione, fermo restando che risulti completato il processo di mineralizzazione.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o comunque a richiesta del concessionario trascorsi almeno 35 anni dalla tumulazione o, indipendentemente dal periodo decorso, sempre su richiesta del concessionario, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si eseguono nei periodi consentiti dalla Legge e sono regolate con provvedimento del Responsabile del Settore.

E' ammessa la presenza dei famigliari al momento della esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

#### Art. 22 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

Le esumazioni straordinarie, oltre che a scopo giudiziario, saranno permesse nei mesi da maggio a settembre incluso, dietro provvedimento del Responsabile del Settore e su richiesta del



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

coniuge o di uno dei parenti più prossimi qualora si ravveda la stretta necessità e per motivi eccezionali; non saranno permesse invece durante le epidemie.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei famigliari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art.88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai famigliari.

Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza dei famigliari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Nel caso di estumulazione ed esumazione straordinaria ordinata dalla Autorità Giudiziaria le spese di rimozione della salma saranno a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

#### Art. 23 – Traslazioni nell'ambito del territorio comunale.

Sono ammesse traslazioni nell'ambito del cimitero comunale e da e per altri cimiteri, per riunificazione del nucleo famigliare, o con altri parenti, affini e conviventi e per altri comprovati e validi motivi.

Per convivente deve intendersi la persona legata da vincoli affettivi alla salma, coabitante con questi al momento del decesso.

La dichiarazione di convivenza va effettuata attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a cura del richiedente la traslazione.

#### Art. 24 – Oggetti da recuperare.

Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni il personale che esegue tali operazioni rinvenga oggetti preziosi, ricordi o affetti personali, deve darne immediata comunicazione al responsabile del Servizio Cimiteriale e depositarli in custodia presso la casa comunale. L'Ufficio provvederà a darne comunicazione ai richiedenti l'esumazione/estumulazione o ai parenti prossimi conosciuti.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine di 12 mesi, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 25 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o degli aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 3 mesi

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Responsabile del Settore provvede a diffidarli tramite idonea comunicazione, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di trenta giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può anche impiegarli, in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica, fermo restando il pagamento dell'apposita tariffa da parte del privato.

Il Responsabile del Settore può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali o le loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, fatta salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### **TITOLO SESTO - Sepolture private**

#### Art. 26 – Sepolture private

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 18, (con la sola esclusione della lettera a).

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa del bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma di scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata e il prezzo;
- c) la persona o le persone o, nel caso di enti o collettività, gli organi del concessionario;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- f) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- g) gli obblighi ed oneri cui è soggetto la concessione

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 27 - Concessioni

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata nell'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

Per le persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate all'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso in cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto o ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia:

- al momento del decesso;
- in qualsiasi momento precedente al decesso purché con continuità di convivenza; nonché le salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Le particolari benemerenze nei confronti del concessionario cui al comma precedente devono risultare da:

- atto di concessione;
- dichiarazione resa anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e dai membri della sua famiglia sono rese ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 28 – Concessioni a collettività Enti od Istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, Enti o Istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### Art. 29 – Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intende ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e se la richiesta provvisoriamente viene presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

La concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, è consentita nei confronti di viventi nei seguenti casi:

- A persone che abbiano compiuto il 70° anno di età
- A persone che non abbiano coniuge o parenti o affini entro il 3° grado.

Ad eccezione delle tombe di famiglia e della concessione di n. 1 (uno) loculo al coniuge superstite, le concessioni di sepolture private hanno luogo esclusivamente per la sepoltura della persona cui è destinata, in presenza di disponibilità di loculi (n. 2 loculi in totale).

#### Art. 30 – Compiti di vigilanza

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore, a richiesta del concessionario, di un suo famigliare o erede.

Il Sindaco esercita la vigilanza ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere in relazione all'esercizio del diritto d'uso ed alla trasmissione dello stesso.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 31 – Sepolture private ad inumazione

Le sepolture private ad inumazione, ove vi sia la possibilità, vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

Sulle aree di concessione può essere autorizzata, a richiesta l'installazione di un copritomba per una superficie coperta non superiore ai 2/3 della superficie complessiva.

Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 17, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> comma.

Alla scadenza della concessione, qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune o, a richiesta, in cellette ossario. Per le salme eventualmente presenti trova applicazione l'art. 86 del D.P.R. n. 285. Le spese per la rimozione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora venga richiesta l'opera del Comune, saranno applicate le apposite tariffe.

#### Art. 32 – Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione

Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private da inumazione le persone indicate nell'art. 27, 2^, 3^ e 4^ comma.

#### Art. 33 – Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie adottate.

Alla scadenza della concessione trova applicazione l'art. 18 e l'art. 31, 4<sup>^</sup> comma.

Nel loculo può essere accolto un solo feretro nonchè eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide di marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

E' fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.

Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di deposito a servizio di illuminazione votiva.

Le determinazioni di cui al comma precedente, spettano alla Giunta Comunale.

#### Art. 34 – Tombe di famiglia

La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.

Il Concessionario dovrà presentare la domanda per la concessione edilizia entro 6 (sei) mesi dalla data della sottoscrizione della convenzione per la concessione dell'area.

Qualora il concessionario non riuscisse ad ottenere la concessione edilizia entro 18 (diciotto) mesi dalla data predetta la concessione decadrà e al concessionario verrà trattenuto 1/3 del prezzo pagato all'atto della convenzione.

Il concessionario dovrà iniziare i lavori e entro 1 (uno) anno dalla data di rilascio della concessione edilizia e dovrà portarli a termine entro 2 (due) anni dalla stessa data.

Su richiesta motivata del concessionario la Giunta ha la facoltà di concedere una proroga del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori fino al limite di ulteriori 12 (dodici) mesi previo pagamento da parte del concessionario di una somma pari ad 1/3 del corrispettivo della concessione.

Se l'inadempienza dovesse perdurare oltre la scadenza del termine (prorogato o non) la concessione decadrà e verrà rimborsato al concessionario ½ del corrispettivo della concessione dell'area, venendo, altresì, il Comune proprietario delle eventuali opere eseguite.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Per data di ultimazione della costruzione si intende quella risultante dal certificato di usabilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal competente Servizio dall'Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino.

Qualora nei controlli relativi al rilascio di tale permesso si riscontrassero varianti abusive al progetto approvato o infrazioni rispetto al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 nonchè al presente regolamento, il concessionario dovrà provvedere alle modifiche della costruzione nei modi e nel termine di tempo che saranno prescritti dal Responsabile del Settore con apposito atto e senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni in materia urbanistica.

Il concessionario è responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà consegnare al custode del cimitero copia della concessione edilizia.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

Nel caso di cui al punto b) il Comune non provvede a decorazioni nè alla posa in opera di lapidi il cui onere spetta al concessionario nel rispetto degli spazi assegnatigli sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati. Il collocamento della lapide od altro elemento decorativo dovrà avvenire entro **3 mesi** dalla concessione.

Per le sepolture all'interno di tombe di famiglia già esistenti, vale quanto previsto dal 3<sup>^</sup> comma del precedente art. 33, tenendo comunque conto dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

#### Art. 35 – Cellette ossario

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od a tumulazioni ordinarie.

La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario, in tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

#### Art. 36 – Cellette cinerarie

Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cimitero comune.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

A questo fine possono essere autorizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

#### Art. 37 – Sepolture private – Esercizio dei diritti d'uso.

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del presente Regolamento.

In particolare nessun atto inerente al seppellimento o a esuumazione od estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.

Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

#### Art. 38 – Divisione e rinuncia.

Più persone possono essere contitolari di un'unica concessione; gli stessi possono chiedere al Comune la divisione dei costi o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme o modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. Quando il Comune decide di effettuare una nuova concessione i rimanenti concessionari hanno la priorità nell'assegnazione.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale redige una perizia di stima sulla base della quale sono messi in concorrenza i rimanenti concessionari.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Qualora non siano ben definiti i rapporti tra il Comune e i cointestatari di una stessa concessione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, gli stessi possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### Art. 39 – Morte del concessionario.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art.27, commi 2, 3 e 4, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente entro tre mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile del Settore, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.26, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la contitolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.27, abbiano titolo sulla concessione.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art.42.

#### Art. 40 – Sepolture private – scadenza.

Il Comune provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, almeno 6 mesi prima la scadenza della concessione di sepoltura nonché la necessità della conferma della volontà di utilizzo, che potrà essere rinnovata come previsto dall'art.18, secondo comma.

Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate all'art.27.

Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite nell'albo pretorio del Comune.

#### Art. 41 – Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### Art. 42 – Decadenza e revoche delle sepolture private

Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma, previa contestazione degli addebiti e mancato adempimento da parte del concessionario, è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata da atto del Responsabile del Settore.

#### Art. 43 – Fascicoli per le sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono, anche qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

#### Art. 44 – Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 45 – Retrocessione di sepoltura privata

La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune, salvo quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### TITOLO VII

#### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 46 – Divieti

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora non autorizzati;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) asportare dal Cimitero oggetti senza l'autorizzazione del custode;
- e) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse;
- f) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- h) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune o degli interessati;
- i) eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del Comune;
- j) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione scritta del Sindaco;
- k) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- 1) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
- m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione, che può essere concessa solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- o) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguire nel Cimitero;
- p) introdurre animali di qualsiasi specie

Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 47 – Ornamenti delle sepolture

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Responsabile del Settore, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata con l'indicazione di massima del tipo di ornamento e dei relativi materiali che si intendono impiegare.

I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Responsabile del Settore, con proprio provvedimento, ed a condizione che sia presente il personale comunale.

Per le sepolture ad inumazione si richiama quanto previsto dall'art.17 del presente Regolamento.

#### Art. 48 – Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.

Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Inoltre è tenuto:

- 1. a tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- 2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- 3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

#### Al personale suddetto è vietato:

- 1. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- 2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte:
- 3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento:
- 4. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, il non rispetto degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti nel presente Regolamento, costituisce violazione sanzionabile disciplinarmente.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### TITOLO VIII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 49 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento dell'Amministrazione con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### Art. 50 – Decorrenza.

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art.345 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 e sostituisce qualunque altro Regolamento e/o provvedimento amministrativo in materia.

#### Art. 51 – Rimesse di carri funebri – norma transitoria.

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondono ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 52 – Emanazione di atti e stipula di contratti.

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL n. 267/2000 spetta al Responsabile del settore competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti conseguenti alle concessioni ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del settore competente previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del TUEL n.267/2000.

#### Art. 53 – Concessioni pregresse.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

#### Art. 54 – Sepolture private a tumulazione pregresse – mutamento del rapporto concessorio.

Nel caso in cui i possessori di sepolture private non siano in grado di dimostrare la titolarità della sepoltura, questa potrà essere acclarata da sentenza del Pretore che tenga luogo dell'atto di cessione mancante; in difetto, la sepoltura rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

Nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, siano state effettuate tra privati concessioni di sepolture senza la stipulazione dei relativi atti formali, qualora nella sepoltura stessa siano state tumulate salme di persone diverse dal concessionario o dai suoi discendenti, legate però da vincoli di parentela con chi ne rivendica l'uso, sarà possibile, a richiesta delle parti, modificare il rapporto concessorio.

Qualora nella sepoltura privata siano tumulate persone diverse da quelle previste nel comma precedente (e cioè non legate da vincoli di parentela con il rivendicante l'uso) su assenso scritto di questi sarà possibile mantenere dette salme all'interno della sepoltura privata.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500-88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

#### Art. 55 – Tombe di famiglia.

La concessione delle tombe di famiglia, di cui al precedente Art. 34, è subordinata all'approvazione del piano regolatore cimiteriale di cui al Capo X del D.P.R n.285/1990, cui si rimanda.

#### Art. 56 – Ammissione nei Cimiteri.

Sono ammessi nei cimiteri, oltre agli aventi diritto, di cui all'art. 50 del D.P.R. 285/1990:

- a) persone nate a Sant'Angelo in Vado e non più residenti;
- b) persone non nate e non residenti nel territorio comunale, ma che abbiano congiunti, ivi residenti, entro il 2<sup>^</sup> grado di parentela in linea retta o coniuge.

#### Art.57 – Lampade votive, acqua ed attrezzature

Il Servizio cimiteriale cura la messa a disposizione degli utenti dell'acqua, delle attrezzature necessarie per un corretto uso delle strutture cimiteriali nonchè, in proprio o tramite impresa specializzata opportunamente convenzionata con il Comune di Sant'Angelo in Vado, dell'energia elettrica per il funzionamento delle lampade votive.

Parimenti l'attivazione delle lampade sopracitate, unitamente alla manutenzione dell'intero impianto sarà di competenza del servizio cimiteriale o di altra ditta appositamente convenzionata con l'Amministrazione Comunale.

#### Art.58 – Impianti

Ogni loculo per tumulazione dovrà essere provvisto della predisposizione per l'allaccio della lampada votiva.

E' di competenza del Servizio Cimiteriale o di altra Ditta privata convenzionata con l'Amministrazione Comunale, l'esecuzione di tutte le opere inerenti l'allaccio dell'impianto elettrico riguardante le singole lampade a quello principale, nonchè la manutenzione dello stesso.

L'impianto di cui sopra dovrà comunque essere realizzato a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla Legge 5.3.1990, n. 46.



### Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/818536 - 818498 - Fax. 88500 - 88414 E-mail: comune.sangelo-vado@provincia.ps.it

L'allaccio di nuovi punti luce votivi, potrà essere eseguito dal Servizio Cimiteriale o chi per esso, solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura da parte del privato.

A tal uopo il Servizio Cimiteriale o chi per esso dovrà avere preavviso per le installazioni almeno 24 ore prima. In caso che il servizio cimiteriale riscontrasse l'attivazione abusiva di lampade votive senza la preventiva stipula contrattuale, provvederà senza alcun preavviso, all'eliminazione dell'allaccio abusivo, e se necessario anche allo smontaggio delle parti murarie (lapidi, frontali, cornici, finiture, accessori, ecc...) per permettere il distacco, con spese da addebitare totalmente al privato e senza l'assunzione di responsabilità in ordine ad eventuali danni, ammaloramenti o rotture delle parti asportate.